


Comune di Mondavio  
*Pesaro-Urbino*



*Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali*

Mondavio 30/05/2001

Adottato con Delibera CC n. 42 del 05.06.2001

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Dott. Claudio Fazi)*

# Comune di Mondavio

*Pesaro-Urbino*

## *Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali*

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nei casi in cui non vi sia specifica regolamentazione statale o regionale per la disciplina del conferimento di incarichi professionali di qualsiasi genere il cui importo risulti inferiore a 40.000 EURO.

### Art. 2

#### Ammissibilità degli incarichi

Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

È consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto quando ricorrano le ipotesi contemplate al comma 4 dell'art. 17 della L. 11.2.1994, n.109 "La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1 lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione".

Negli atti di conferimento sono sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali.

Fermi i casi previsti dalla legge di direzione ed indirizzo da parte degli uffici, sono, comunque, attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni.

### Art. 3

#### Affidamento degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 1 secondo comma sono conferiti con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio competente con congrua motivazione che tenga conto:

1. dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
2. dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
3. della rotazione degli incarichi;
4. dei giovani professionisti (per incarichi di non rilevante entità);
5. dello sconto sulla parcella (fino al limite massimo consentito per legge);
6. dell'affidabilità dimostrata nel progettare, dirigere i lavori, ottemperare agli adempimenti tecnici e contabili in occasione di eventuali precedenti incarichi.

Il conferimento di incarico da parte del responsabile del servizio deve essere preceduto dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di un avviso indicante in forma succinta la natura dell'opera da progettare, l'importo presunto, il termine di scadenza delle domande (non inferiore a sette giorni, salvi i casi di stretta urgenza), i requisiti per poter espletare l'incarico ed ogni altra notizia utile. All'albo pretorio sarà anche affisso per sette giorni l'avviso di avvenuto affidamento unitamente alla motivazione.

Gli incarichi relativi a rilievi topografici e rilevazione di consistenza dei luoghi, oltre a prestazioni varie da compensarsi a vacazione, possono essere conferiti direttamente dal responsabile del servizio prescindendo da ogni forma di pubblicità preliminare se l'importo della parcella non è superiore a £ 3.000.000 netti. La parcella per tali incarichi dovrà essere in ogni caso scontata del 20% come previsto all'art.12/bis, comma quarto del D.L. n.65/1989 convertito nella legge n.155/1989.

Gli incarichi comportanti corrispettivi di maggior valore, compatibilmente con la loro natura ed oggetto, possono essere conferiti congiuntamente a più professionisti o comunque a studi associati.

Insieme con la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio d'incarico deve essere approvata la relativa convenzione.

Il responsabile del servizio informa la Giunta Municipale degli incarichi assegnati.

#### Art. 4 Convenzioni

Gli incarichi correnti devono essere regolati da convenzioni o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultano già compiutamente definiti dalla Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio.

Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, da approvare insieme alle relative Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del Servizio, devono precisamente determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità od i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.

Devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

#### Art. 5

##### Corrispettivi per gli incarichi correnti

Per i corrispettivi relativi agli incarichi di cui all'articolo precedente si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori si applica la tariffa minima.

Per gli incarichi affidati ai sensi del quarto comma dell'art. 3, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, con le riduzioni di cui alla prima parte del presente articolo, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

#### Art. 6

##### Gestione e controllo

Gli uffici competenti provvedono:

- a. alla preparazione e alla redazione della Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio di incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
- b. al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso.

#### Art.7

##### Esclusioni

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli affidamenti degli incarichi professionali di importo superiore a 40.000 Euro per i quali si dovrà fare riferimento alla normativa prevista dalla L.109/1994, dal D.Lgs.157/1995 e dal D.P.R.554/1999.

**“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DEGLI  
INCARICHI PROFESSIONALI”**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 05.06.2001, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione di un regolamento per il conferimento degli incarichi professionali”;

**CERTIFICA**

- che il “Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali” è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 29.06.2001 al 14.07.2001 al n. 205 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 16.07.2001

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Claudio Fazi)